

IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma fiscale: concordato preventivo biennale ad ampio raggio

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Sta proseguendo, a ritmo serrato, l'approvazione, ancorché in via preliminare, dei **decreti legislativi** attuativi della **riforma fiscale** contenuta nella **L. 111/2023**.

Infatti, dopo la riforma dell'Irpef, della fiscalità internazionale, degli adempimenti, nonché dello Statuto del contribuente, è ora la volta dell'**accertamento tributario**.

A tal fine, le nuove regole sono contenute in uno **schema di Decreto Legislativo** – alla cui approvazione ha provveduto, in via preliminare, il **Consiglio dei ministri del 3.11.2023** – nel quale non si tracciano unicamente le **nuove linee** in un'ottica di **revisione dell'accertamento**, ma sono state anche rese note le **norme** in materia di **concordato preventivo biennale**.

Si deve premettere che quello del concordato è uno dei **“cavalli di battaglia”** della **riforma**, perché, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrà rappresentare lo **strumento principe** per instaurare un clima di **reciproca collaborazione**, nonché di **trasparenza**, nell'intricato **rapporto tra Fisco e contribuente**.

In tale contesto, in tema di **concordato preventivo biennale**, il disegno di legge per la riforma tributaria prevede che il **contribuente, titolare di reddito d'impresa** oppure **di lavoro autonomo**, ha la possibilità di aderire ad una **proposta**, formulata dall'**Agenzia delle entrate**, che gli consente di **definire**, per un solo **biennio**, la **base imponibile** ai fini delle **imposte dirette** e dell'**Irap**. A tal fine, **entro il 15 marzo di ciascun anno (entro aprile per il 2024)**, l'**Ente creditore** metterà a disposizione dei contribuenti, oppure dei loro intermediari, anche mediante reti telematiche, appositi **programmi informatici** per l'acquisizione dei **dati necessari** per l'elaborazione della relativa proposta.

Detto ciò, viene espressamente **precluso qualsiasi effetto** della definizione **in materia di Iva** che, oltre a continuare ad essere determinata in maniera **ordinaria**, comporterà il rispetto di tutti gli **obblighi documentali** attualmente previsti, compresa l'emissione della **fattura elettronica**, nonché la relativa trasmissione telematica dei **corrispettivi**.

Alla luce di ciò, emerge pacificamente, complice anche la **Relazione illustrativa** al provvedimento, la **duplice finalità** perseguita: da un lato, favorire l'emersione di **nuova materia imponibile** e, dall'altro, offrire al contribuente l'opportunità di porsi in **condizioni di maggiore certezza** (nonché di tranquillità), per quanto riguarda la propria **posizione con il Fisco**.

Proseguendo, il disegno di Legge delega prevede genericamente che **destinatari** della proposta di concordato biennale siano i **titolari di reddito d'impresa**, oppure **di lavoro autonomo**. Considerata l'ampia formulazione, si dovrebbe concludere che l'adesione al concordato sia possibile per tutti i titolari degli anzidetti redditi, **indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi**.

Tuttavia, scendendo nello specifico, per i contribuenti cui si applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, l'accesso al concordato sarà subordinato alla presenza di **alcune condizioni** relative al periodo d'imposta precedente, e cioè che:

- abbiano ottenuto un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, è sempre possibile **integrare i dati comunicati** con l'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili;
- **non abbiano debiti tributari**, ovvero abbiano provveduto all'**estinzione** di quelli che, tra essi, sono **d'importo complessivamente pari oppure superiore a 5.000 euro** per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, compresi interessi e sanzioni, ovvero per i **contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile**, oppure con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione**. **Non concorrono** al summenzionato limite i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione** oppure di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici.

Il disegno di Legge delega prevede che l'**accettazione della proposta** da parte del contribuente avvenga **previo contraddittorio "con modalità semplificate"**.

Le **"modalità semplificate" di contraddittorio**, evocate dalla norma, potrebbero sottendere alla volontà di limitare il contraddittorio a **pochi elementi** in grado di significare, in modo evidente, **l'infondatezza della proposta** come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le **modifiche strutturali nell'attività esercitata** rispetto agli elementi presi a base della proposta, **variazione dell'attività esercitata**, dati ed elementi presi a base della proposta divergenti sensibilmente rispetto alle attuali del contribuente.

Si deve aggiungere, tuttavia, che pur in presenza di poche e specifiche casistiche ammesse in sede di contraddittorio, resta aperta la **questione** di come l'Amministrazione riuscirà a **riformulare una proposta** che, tenendo in considerazione le ragioni addotte dal contribuente, sia aderente alla **realtà economica** del medesimo.

Resta, infine, da rilevare che la **bozza del decreto attuativo**, oggetto del presente contributo, non fa altro che delineare le **modalità di funzionamento** della nuova disciplina in materia di



concordato preventivo biennale, ricordando, tuttavia, che, trattandosi appunto di **bozze**, non riportano ancora alcun carattere di ufficialità e che, per questo, **potranno subire ulteriori modifiche** prima della loro approvazione definitiva.